



STATUTO DEL CLUB NAUTICO CAPODIMONTE A.S.D.

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

Il Club Nautico Capodimonte Associazione Sportiva Dilettantistica è stato fondato a Viterbo il 24 ottobre 1969 con la denominazione “Club Nautico Capodimonte A.S.D” o in forma abbreviata “CNC A.S.D.” ed è una Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro. In tutti gli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’indicazione associazione sportiva dilettantistica” anche mediante l’utilizzo dell’acronimo ASD.

La sede sociale dell’associazione è in Capodimonte (VT) località Pajeto s.n.c. L’organo amministrativo potrà deliberare il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo purché nello stesso comune. In caso di trasferimento della sede legale in altro comune sarà necessaria una delibera dell’assemblea straordinaria. L’organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere succursali, uffici periferici, anche altrove in Italia e all’estero, al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

L’associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento anticipato dovrà essere deliberato dall’assemblea straordinaria degli associati secondo quanto previsto dal successivo articolo 29.

Articolo 2 – Colori Sociali ed emblema

I colori sociali del CNC A.S.D. (di seguito anche “l’Associazione”) sono: bianco, blu, verde e giallo. L’emblema Sociale è costituito da una bandiera triangolare divisa in quattro settori delimitati da una riga gialla; due dei settori sono di colore verde e due di colore blu. Al centro la figura in blu e bianco di un ranocchietto in campo circolare giallo su cui spiccano le parole, in blu, Club Nautico Capodimonte ASD.

Articolo 3 - Oggetto

Il CNC A.S.D è una associazione apolitica e senza scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 8 del D. Lgs. 36/21 e successive modificazioni.

L’associazione ha per finalità l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, con specifico riferimento alle discipline sportive della vela e delle attività remiere.

Al fine di perseguire l’oggetto sociale l’associazione potrà praticare e promuovere la diffusione delle discipline sportive dilettantistiche della vela e delle attività remiere mediante l’affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN), alle Discipline Sportive Autorizzate (DSA) e agli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI e dal CIP.



CLUB NAUTICO CAPODIMONTE ZONA IV – COD. 156



Federazione Italiana Vela

Per il perseguimento e lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, l'associazione potrà acquistare immobili e assumere la gestione di impianti sportivi mediante contratti di locazione o concessione da parte di enti pubblici al fine di consentire agli associati e ai tesserati di poter praticare le attività sportive previste dall'oggetto sociale.

L'associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle principali, a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti previsti dall'art. 9 del D.lgs. 36/21 e successive modificazioni ed integrazioni. Le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto di eventuali linee guida indicate dall'assemblea degli associati. A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo come attività diverse si indicano;

- Attività ricreative riservate a soci e tesserati, tra le quali la gestione di un punto ristoro;
- Manifestazioni promozionali volte a valorizzare le attività sportive dell'associazione.

Articolo 4 – Riconoscimento ai fini sportivi e certificazione

L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Vela (FIV) ed è iscritta al Registro delle Attività Dilettantistiche (RAD); essa si impegna ad operare garantendo l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o della FIV, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle FIV a cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 5 – principi di democraticità e eguaglianza

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 6 – Soci

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irrepreensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma



CLUB NAUTICO CAPODIMONTE ZONA IV – COD. 156



Federazione Italiana Vela

d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, delle Federazioni Nazionali di appartenenza e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

I criteri di ammissione dei nuovi Soci, la cui competenza è esclusiva del Consiglio direttivo, sono:

- essere presentati da almeno un Socio in regola con il versamento delle quote sociali;
- essere di buona condotta morale e sociale, ovvero essere dotati dei requisiti descritti nel presente articolo dello Statuto.

La validità della qualità di socio potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

Articolo 7 - Diritti dei soci

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali.

Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie di soci diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa;
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno. Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto;
4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione, utilizzare le attrezzature sia sportive che non dell'Associazione, secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento.

I soci minorenni formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, e adempiono i propri obblighi mediante gli esercenti la potestà genitoriale.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Articolo 8 – Quote Sociali

L'importo della quota sociale di ingresso del nuovo Socio detta “*quota una tantum*”, l'importo delle quote sociali annuali, e le rispettive modalità e termini di versamento sono stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo mediante pubblicazione ed invio a tutti i Soci di apposita comunicazione denominata “Quote Sociali anno”.

Le quote associative, sia di ingresso che annuale, in nessun caso possono esser restituite ai soci, rivalutate né trasferite a terzi.



CLUB NAUTICO CAPODIMONTE ZONA IV – COD. 156



Federazione Italiana Vela

Articolo 9 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi: dimissione volontaria; morosità del versamento della quota associativa nei termini fissati dal Consiglio Direttivo; radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e/o fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 10 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri

Tutte le cariche Sociali sono onorifiche, sono svolte a titolo gratuito e sono allineate con il quadriennio olimpico in corso. È ammessa la rieleggibilità. Le cariche non possono essere cumulabili.

Articolo 11 - Funzionamento dell'assemblea

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

È prevista la partecipazione alle assemblee anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.



CLUB NAUTICO CAPODIMONTE ZONA IV – COD. 156



Federazione Italiana Vela

Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ovvero, occorrendo, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti; esso dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, tre scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, membri del Consiglio Direttivo carica e i candidati alle medesime cariche.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 12 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee sia ordinarie che straordinarie dell'Associazione i soci in regola con il versamento della quota sociale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 3 (tre) associati.

Articolo 13 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria deve essere indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo PEC (se disponibile), e/o posta elettronica, e/o pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'associazione. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati, il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

Articolo 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza in prima convocazione mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e



CLUB NAUTICO CAPODIMONTE ZONA IV – COD. 156



Federazione Italiana Vela

contestuale comunicazione agli associati a mezzo PEC, e/o posta elettronica, e/o pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell'associazione. Nella convocazione dell'assemblea straordinaria devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
- stipula di atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- designazione e sostituzione degli organi sociali qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 15 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera sia in prima che in seconda convocazione con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Ai sensi dell'articolo 21 del Codice civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 16 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo viene nominato dall'Assemblea dei Soci.

È composto da un numero di 7 (sette) componenti, compreso il Presidente. Il Consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. Il Consiglio direttivo rimane in carica 4 (quattro) anni, ovvero per la durata del quadriennio olimpico, ed i suoi membri sono rieleggibili. La carica è onorifica, ed è svolta a titolo gratuito.

Possono ricoprire la carica di Presidente e di Consigliere i Soci che risultino regolarmente iscritti nel libro Soci dell'Associazione, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima Federazione Sportiva Nazionale, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.



CLUB NAUTICO CAPODIMONTE ZONA IV – COD. 156



Federazione Italiana Vela

Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 17 - Dimissioni

Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla loro sostituzione cooptando in ordine decrescente i primi dei consiglieri non eletti nell'ultima assemblea elettiva. Qualora detta modalità sia impossibile da attuare, il Consiglio direttivo potrà cooptare alla carica di consigliere altri Soci in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 16 che rimarranno in carica fino alla prima assemblea utile che provvederà a reintegrare il Consiglio direttivo.

Nel caso di dimissioni o impedimento permanente allo svolgimento dei propri compiti del Presidente del Consiglio direttivo, le relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata a cura del Presidente dimissionario, senza indugio, l'assemblea ordinaria elettiva dei Soci per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

Articolo 18 – Convocazione del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Articolo 19 - Compiti del Consiglio direttivo.

Sono compiti del consiglio direttivo:

- attuare le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci
- redigere il bilancio annuale consuntivo e di previsione da sottoporre all'assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei *quorum* di cui al presente statuto;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;



CLUB NAUTICO CAPODIMONTE ZONA IV – COD. 156

- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari.

Articolo 20 - Il Presidente

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, presiede il Consiglio direttivo, ed è il legale rappresentante dell'Associazione in ogni evenienza.

Articolo 21 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 22 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, e attende alla corrispondenza dell'Associazione.

Articolo 23 – il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti delle quote sociali da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 24 – il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti. I suoi membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci e scelti tra i Soci regolarmente iscritti al libro Soci. La carica è onorifica, è svolta a titolo gratuito, e la durata dell'incarico è quadriennale e coincidente con il mandato quadriennale del Consiglio Direttivo.

Esso deve controllare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione ed esprimersi con apposita relazione sulla regolarità del bilancio consuntivo annuale.

Articolo 25 – il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da un Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti. I suoi membri sono nominati dall'Assemblea dei Soci. La carica è onorifica e la durata è quadriennale.

Esso ha il compito di risolvere eventuali controversie tra Soci, o tra Soci e la Società, riguardanti il rapporto sociale.

Articolo 26 - Il Rendiconto

Il Consiglio direttivo redige il bilancio annuale dell'associazione, sia consuntivo che preventivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione e deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto



CLUB NAUTICO CAPODIMONTE ZONA IV – COD. 156



Federazione Italiana Vela

la situazione patrimoniale ed economico finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Articolo 27 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 28 – Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti: dalle quote associative versate dagli Associati e determinate annualmente dal Consiglio direttivo; dai contributi di enti ed associazioni; da lasciti e donazioni; dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 29 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci che è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo e del patrimonio dell'associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 30 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Vela a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice civile.